



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 23-07-2020

Oggetto: *Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Conferma tariffe anno 2019.*

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 15:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto, nominato dal Presidente della Repubblica con Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di competenza del Consiglio di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Donatella Fuccia, incaricato della redazione del presente verbale.

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Conferma tariffe anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA, n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera ARERA n. 443/2019, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020), emanato per far fronte all'attuale contesto di straordinaria epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento all'art. 107 che ha introdotto sia misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, sia misure per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, la semplificazione della procedura di approvazione delle tariffe per l'anno 2020 disciplinata dal comma 5 del suddetto art. 107 del citato D.L. n. 18/2020, prevede che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO CHE:

- le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;

- il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali sotto vari aspetti (calo della produzione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, sospensione del servizio di pulizia occasionale di eventi/manifestazioni, fiere e mercati, incremento costi per l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al servizio, ecc...), con la conseguenza che i costi di svolgimento del servizio vanno sostanzialmente rivisti alla luce di una serie di nuovi elementi non ancora definibili sul piano economico e che potranno essere puntualmente tarati solo nella seconda metà del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di conseguenza, sulla base dei dati provvisori in possesso dell'Ente, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI dell'anno 2019 approvate con deliberazione consiliare n.5 del 22/03/2018, riservandosi di approvare il Piano Economico Finanziario relativo

all'anno 2020 entro il 31/12/2020, con riserva di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI né il bilancio dell'ente, già condizionato da un consistente ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID 19;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 che all'art. 1 comma 1.1 stabilisce: *"Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3"*;

ATTESO CHE i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, comporta, come conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni previste per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale per il Paese;

TENUTO CONTO del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare *"ulteriori riduzioni ed esenzioni"* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite *"riduzioni atipiche"*;

PRESO ATTO

che la copertura delle suddette *"riduzioni atipiche"* deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

che dette riduzioni sono disciplinate dal nuovo Regolamento Tari;

VISTA la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce *"la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

TENUTO CONTO che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la Cassazione n. 22705/2019) un locale o un'area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è suscettibile di produrre rifiuti, anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in cui non sia oggettivamente utilizzabile è esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella quota fissa che nella quota variabile;

ATTESO che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno accedere alle riduzioni della tassa, si farà riferimento ai codici ATECO delle attività

produttive e commerciali, come indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di cui alle tabelle 1A, 1B e 2;

VALUTATO, dunque, di concedere le riduzioni alle suddette utenze non domestiche nella misura del 25% della quota variabile;

RITENUTO, pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto e con le esigenze di Bilancio di individuare così i criteri che determinano la riduzione tariffaria per l'esercizio 2020 per le utenze non domestiche della quota variabile della tariffa per il periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 200.000,00, che sarà finanziato mediante risorse di bilancio assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, altresì di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2020, in numero 4 rate, con scadenze **determinate dalla data di notifica dell'avviso di pagamento** e nelle modalità definite dal Regolamento per applicazione della Tassa.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. A condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO che con l'art. 138 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020 e s. m. e i. vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU solo per l'anno 2020 portandoli al pari del termine previsto per il bilancio di previsione;

Dato atto:

- l'art.151, comma1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267, dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; detto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2020;

- l'art. 138, del decreto legge del 19.05.2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione dei regolamenti IMU e TARI entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria;

- la legge di conversione n. 77 del predetto d.l. n. 34, comma 3 bis art. 106, con cui sono stati differiti i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 e quelli previsti dall'art. 1, comma 767, della legge 27.12.2019, n.160 (le aliquote e i regolamenti hanno effetto dall'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 16 novembre 2020);

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente ed il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente competente;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

PROPONE DI DELIBERARE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Di procedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate con deliberazione consiliare n.5 del 22/03/2018 e già applicate per l'anno 2019 (riportate in allegato), con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
2. Di sostenere le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 tramite la riduzione tariffaria, per l'esercizio 2020, al 25% della quota variabile della tariffa.
3. Di stabilire che la suddetta riduzione è concessa alle attività i cui codici Ateco sono elencati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di cui alle tabelle 1A, 1B e 2;
4. Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2020, in numero 4 rate, con scadenze **determinate dalla data di notifica dell'avviso di pagamento** e nelle modalità definite dal Regolamento per applicazione della Tassa.
Rimane comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione dell'acconto entro il termine di scadenza della prima rata;
5. Di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

6. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTI

Mauro Masullo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 45 del 22-07-2020 innanzi riportata, ad oggetto: **"Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Conferma tariffe anno 2019."**; Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario
dott. Michele Lastella

Il Vice Segretario
dott. Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate

ALLEGATO – TARIFFE TARI ANNO 2020

Descrizione	Ka	Kb	Kc	Kd	Tariffa 2020 (Parte Fissa) €/al mq.	Tariffa 2020 utenze domestiche (parte Variabile) €/al mq	Tariffa 2020 utenze non domestiche Parte Variabile €/mq	Tariffa 2020 (totale) al mq.
ABITAZIONI (1 occupante)	0,81	1,00			1,87	42,54		
ABITAZIONI (2 occupanti)	0,94	1,80			2,17	76,57		
ABITAZIONI (3 occupanti)	1,02	2,30			2,36	97,84		
ABITAZIONI (4 occupanti)	1,09	3,00			2,52	127,62		
ABITAZIONI (5 occupanti)	1,10	3,10			2,54	131,87		
ABITAZIONI (6 occupanti)	1,06	3,40			2,45	144,64		
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO			0,63	8,25	1,50		1,40	2,90
CINEMATOGRAFIE TEATRI			0,47	6,18	1,12		1,05	2,17
AUTORIMESSE E MAGAZZINI E DEPOSITI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA			0,44	5,85	1,05		0,99	2,04
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI			0,74	9,83	1,76		1,67	3,43
STABILIMENTI BALNEARI			0,59	5,75	1,40		0,98	2,38
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI			0,57	5,60	1,36		0,95	2,31
ALBERGHI CON RISTORANTE			1,41	13,80	3,36		2,35	5,71
ALBERGHI SENZA RISTORANTE			0,97	9,50	2,31		1,62	3,93
CASE DI CURA E RIPOSO			1,09	10,70	2,59		1,82	4,41
OSPEDALI			0,86	8,40	2,05		1,43	3,48
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI			0,90	8,75	2,14		1,49	3,63
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO			0,79	10,40	1,88		1,77	3,65
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI			1,13	14,85	2,69		2,52	5,21
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE			1,50	14,70	3,57		2,50	6,07
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO			0,91	8,85	2,17		1,50	3,67

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI			1,19	16,20	2,83		2,75	5,58
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,			1,50	14,65	3,57		2,49	6,06
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA			1,04	13,67	2,48		2,32	4,80
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO			1,38	13,40	3,28		2,28	5,56
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE			0,94	12,38	2,24		2,10	4,34
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI			0,92	9,00	2,19		1,53	3,72
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB			3,40	105,00	8,09		17,85	25,94
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE			2,55	83,55	6,07		14,20	20,27
BAR, CAFFE', PASTICCERIA			2,56	24,95	6,09		4,24	10,33
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI			2,44	23,85	5,81		4,05	9,86
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE			2,45	23,90	5,83		4,06	9,89
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO			4,42	91,80	10,52		15,61	26,13
IPERMERCATI DI GENERI MISTI			2,73	26,60	6,50		4,52	11,02
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI			3,35	46,70	7,97		7,94	15,91
DISCOTECHE, NIGHT CLUB			1,91	18,60	4,55		3,16	7,71